

VIII.

I primogeniti di due fratelli orfani, i primogeniti di più fratelli non Orfani, ma poveri, ed incapaci di guadagnarsi il vitto, quelli che hanno un fratello all' Armata, ed i figli unici di padre non settuagenario, ma mancante di sussistenza. Tutti questi sono riservati gl'ultimi ad essere requisiti.

Demandato quindi a questa Commissione Cantonale l'incarico di riformare sulle basi suddette le Liste dell'anno passato, onde servir debbano alla Coscrizione 1807. trova necessario di prescrivere quanto segue;

I.

Tutti gl'Individui, che in Agosto, e Settembre 1806. hanno terminato 20. anni, cioè quelli che nacquero in Agosto, e Settembre 1786. sono tenuti a presentarsi a questa Commissione nel termine di quattro giorni dalla pubblicazione del presente per farsi inscrivere, e misurare.

II.

Chiunque fra loro potesse comprovare taluno de' titoli sopraindicati, ond' essere registrato nell'una, o nell'altra delle otto Liste